

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni e informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	<b>Commissione</b>	
2003/C 285/01	Tassi di cambio dell'euro .....	1
2003/C 285/02	Estratto delle decisioni comunitarie in materia di autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali dal 15 ottobre 2003 al 15 novembre 2003 [ <i> Pubblicazione a norma dell'articolo 12 o dell'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio</i> ] .....	2
2003/C 285/03	Estratto delle decisioni comunitarie in materia di autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali dal 15 ottobre 2003 al 15 novembre 2003 [ <i> Decisione(i) presa(e) in virtù dell'articolo 34 della direttiva 2001/83/CE o dell'articolo 38 della direttiva 2001/82/CE</i> ] .....	6
2003/C 285/04	Parere del Comitato consultivo per il controllo delle concentrazioni tra imprese elaborato nel corso della 75 <sup>a</sup> riunione, in data 28 e 29 febbraio 2000, in merito ad un progetto preliminare di decisione relativo al caso COMP/M.1636 — MMS/DASA/Astrium <sup>(1)</sup> .....	13
2003/C 285/05	Aiuti di Stato — Italia — Aiuto C 63/03 (ex N 14/A/03 & N 14/B/03) — Aiuto all'editoria — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE <sup>(1)</sup> .....	14
2003/C 285/06	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese <sup>(1)</sup> .....	18
2003/C 285/07	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione <sup>(1)</sup> .....	20
2003/C 285/08	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.3342 — TPG/JPMP/Kraton) — Caso ammissibile alla procedura semplificata <sup>(1)</sup> .....	21

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro ( <i>segue</i> )	Pagina
2003/C 285/09	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.3312 — Nestlé SA/Ingman Foods OY AB) — Caso ammissibile alla procedura semplificata <sup>(1)</sup> .....	22
2003/C 285/10	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.3289 — Interbrew/Spaten-Franziskaner/Löwenbräu/Dinkelacker) <sup>(1)</sup> .....	23
2003/C 285/11	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.3230 — Statoil/BP/Sonatrach/In Salah JV) <sup>(1)</sup> .....	24
2003/C 285/12	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.3297 — Norsk Hydro/Duke Energy Europe Northwest) <sup>(1)</sup> .....	25
2003/C 285/13	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.3303 — GE/Vivendi Universal Entertainment) — Caso ammissibile alla procedura semplificata <sup>(1)</sup> .....	26




---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Comunicazioni)

## COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>

27 novembre 2003

(2003/C 285/01)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1902	LVL	lats lettони	0,6529
JPY	yen giapponesi	129,99	MTL	lire maltesi	0,4284
DKK	corone danesi	7,4397	PLN	zloty polacchi	4,6611
GBP	sterline inglesi	0,6947	ROL	leu rumeni	40 322
SEK	corone svedesi	9,0373	SIT	tolar sloveni	236,45
CHF	franchi svizzeri	1,5489	SKK	corone slovacche	40,95
ISK	corone islandesi	89,25	TRL	lire turche	1 741 412
NOK	corone norvegesi	8,1645	AUD	dollari australiani	1,6477
BGN	lev bulgari	1,9498	CAD	dollari canadesi	1,5567
CYP	sterline cipriote	0,58408	HKD	dollari di Hong Kong	9,2421
CZK	corone ceche	32,03	NZD	dollari neozelandesi	1,8638
EEK	corone estoni	15,6466	SGD	dollari di Singapore	2,0528
HUF	fiorini ungheresi	264,29	KRW	won sudcoreani	1 431,87
LTL	litas lituani	3,4526	ZAR	rand sudafricani	7,6396

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

**Estratto delle decisioni comunitarie in materia di autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali dal 15 ottobre 2003 al 15 novembre 2003**

[Pubblicazione a norma dell'articolo 12 o dell'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio <sup>(1)</sup>]

(2003/C 285/02)

**— Rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio [articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2309/93]: Accettazione**

Data della decisione	Nome del medicinale	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	N. di iscrizione nel registro comunitario	Data della notifica
17.10.2003	Stalevo	Orion Corporation Orionintie 1 FIN-02200 Espoo	EU/1/03/260/001-012	22.10.2003
17.10.2003	Onsenal	Pharmacia-Pfizer EEIG Hillbottom Road High Wycombe Bucks HP12 4PX United Kingdom	EU/1/03/259/001-006	22.10.2003
20.10.2003	Avandamet	SmithKline Beecham plc 980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS United Kingdom	EU/1/03/258/001-006	22.10.2003
24.10.2003	Emtriva	Gilead Sciences International Limited Cambridge CB1 6GT United Kingdom	EU/1/03/261/001-003	28.10.2003
11.11.2003	EMEND	Merck Sharp & Dohme Ltd Hertford Road Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU United Kingdom	EU/1/03/262/001-006	13.11.2003

**— Modifica di un'autorizzazione all'immissione in commercio [articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2309/93]: Accettazione**

Data della decisione	Nome del medicinale	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	N. di iscrizione nel registro comunitario	Data della notifica
17.10.2003	Comtan	Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham West Sussex RH12 5AB United Kingdom	EU/1/98/081/001-004	22.10.2003
17.10.2003	Comtess	Orion Corporation Orionintie 1 FIN-02200 Espoo	EU/1/98/082/001-004	22.10.2003
17.10.2003	Lantus	Aventis Pharma Deutschland GmbH D-65926 Frankfurt am Main	EU/1/00/134/005-007 en EU/1/00/134/013-017	23.10.2003
17.10.2003	Viread	Gilead Sciences International Limited Cambridge CB1 6GT United Kingdom	EU/1/01/200/001	22.10.2003
20.10.2003	Synagis	Abbott Laboratories Ltd Queenborough Kent ME11 5EL United Kingdom	EU/1/99/117/001-002	22.10.2003

<sup>(1)</sup> GU L 214 del 24.8.1993, pag. 1.

Data della decisione	Nome del medicinale	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	N. di iscrizione nel registro comunitario	Data della notifica
20.10.2003	Infergen	Yamanouchi Europe BV Elisabethhof 19 2353 EW Leiderdorp Nederland	EU/1/98/087/001-003	22.10.2003
20.10.2003	Zenapax	Roche Registration Ltd 40 Broadwater Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 3AY United Kingdom	EU/1/99/098/001-002	22.10.2003
20.10.2003	Remicade	Centocor BV Einsteinweg 101 2333 CB Leiden Nederland	EU/1/99/116/001-003	22.10.2003
20.10.2003	Arava	Aventis Pharma Deutschland GmbH D-65926 Frankfurt am Main	EU/1/99/118/001-010	23.10.2003
20.10.2003	Somavert	Pfizer Limited Sandwich Kent CT13 9NJ United Kingdom	EU/1/02/240/001-004	22.10.2003
20.10.2003	Cialis	Lilly ICOS Limited 25 New Street Square London EC4A 3LN United Kingdom	EU/1/02/237/001-004	22.10.2003
20.10.2003	Foscan	Biolitec Pharma Limited Research Avenue South Heriot-Watt Research Park Edinburgh EH14 4AP United Kingdom	EU/1/01/197/001-002	22.10.2003
20.10.2003	Simulect	Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham West Sussex RH12 5AB United Kingdom	EU/1/98/084/001-002	22.10.2003
24.10.2003	PegIntron	Schering Plough Europe Rue de Stalle 73 B-1180 Bruxelles	EU/1/00/131/001-050	28.10.2003
24.10.2003	Tracleer	Actelion Registration Ltd BSI Building 13th Floor 389 Chiswick High Road London W4 4AL United Kingdom	EU/1/02/220/001-005	28.10.2003
24.10.2003	Arixtra	Sanofi-Synthelabo 174, avenue de France F-75013 Paris	EU/1/02/206/005-008	28.10.2003
24.10.2003	Quixidar	NV Organon PO Box 20 Kloosterstraat 6 5340 EB Oss Nederland	EU/1/02/207/005-008	29.10.2003
24.10.2003	Bondromat	Roche Registration Limited 40 Broadwater Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 3AY United Kingdom	EU/1/96/012/009-010	28.10.2003

Data della decisione	Nome del medicinale	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	N. di iscrizione nel registro comunitario	Data della notifica
24.10.2003	Ovitrelle	Serono Europe Limited 56 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom	EU/1/00/165/007	28.10.2003
24.10.2003	Zerit	Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG 141-149 Staines Road Hounslow TW3 3JA United Kingdom	EU/1/96/009/001-009	28.10.2003
24.10.2003	Aldara	3M Santé Boulevard de l'Oise F-95029 Cergy Pontoise Cedex	EU/1/98/080/001	28.10.2003
24.10.2003	Zyprexa Velotab	Eli Lilly Nederland BV Grootslag 1-5 3991 RA Houten Nederland	EU/1/99/125/001-004	28.10.2003
24.10.2003	ViraferonPeg	Schering Plough Europe Rue de Stalle 73 B-1180 Bruxelles	EU/1/00/132/001-050	28.10.2003
24.10.2003	Enbrel	Wyeth Europa Limited Huntercombe Lane South Taplow Maidenhead Berkshire SL6 0PH United Kingdom	EU/1/99/126/003	28.10.2003
24.10.2003	Vfend	Pfizer Limited Sandwich Kent CT13 9NJ United Kingdom	EU/1/02/212/001-025	28.10.2003
24.10.2003	Travatan	Alcon Laboratories (UK) Ltd Boundary Way Hemel Hempstead Herts HP2 7UD United Kingdom	EU/1/01/199/001-002	28.10.2003
24.10.2003	Zyprexa	Eli Lilly Nederland BV Grootslag 1-5 3991 RA Houten Nederland	EU/1/96/022/001-018	28.10.2003
24.10.2003	Insuman	Aventis Pharma Deutschland GmbH Brüningstraße 50 D-65926 Frankfurt am Main	EU/1/97/030/028-084	29.10.2003
31.10.2003	Bondronat	Roche Registration Limited 40 Broadwater Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 3AY United Kingdom	EU/1/96/012/011-013	7.11.2003
7.11.2003	Liprolog	Eli Lilly Nederland BV Grootslag 1-5 3991 RA Houten Nederland	EU/1/01/195/001-015	11.11.2003
7.11.2003	Tamiflu	Roche Registration Limited 40 Broadwater Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 3AY United Kingdom	EU/1/02/222/001-002	11.11.2003

Data della decisione	Nome del medicinale	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	N. di iscrizione nel registro comunitario	Data della notifica
7.11.2003	Quixidar	NV Organon PO Box 20 Kloosterstraat 6 5340 EB Oss Nederland	EU/1/02/207/001-004	11.11.2003
7.11.2003	Liprolog	Eli Lilly Nederland BV Grootslag 1-5 3991 RA Houten Nederland	EU/1/01/195/001-002, EU/1/01/195/005, EU/1/01/195/008-010 en EU/1/01/195/013	11.11.2003
7.11.2003	Bondronat	Roche Registration Limited 40 Broadwater Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 3AY United Kingdom	EU/1/96/012/001-008	11.11.2003
7.11.2003	Arixtra	Sanofi-Synthelabo 174, avenue de France F-75013 Paris	EU/1/02/206/001-004	12.11.2003
11.11.2003	Viagra	Pfizer Limited Sandwich Kent CT13 9NJ United Kingdom	EU/1/98/077/001-012	13.11.2003
11.11.2003	Glivec	Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham West Sussex RH12 5AB United Kingdom	EU/1/01/198/007-010	13.11.2003
11.11.2003	Humalog	Eli Lilly Nederland BV Grootslag 1-5 3991 RA Houten Nederland	EU/1/96/007/001-008 en EU/1/96/007/010-028	13.11.2003

— **Modifica di un'autorizzazione all'immissione in commercio [articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2309/93]: Rifiuto**

Data della decisione	Nome del medicinale	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	N. di iscrizione nel registro comunitario	Data della notifica
12.11.2003	Avonex	Biogen France SA «Le Capitole» 55, avenue des Champs Pierreux F-92012 Nanterre Cedex	EU/1/97/033/001-002	14.11.2003

— **Rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio [articolo 34 del regolamento (CEE) n. 2309/93]: Accettazione**

Data della decisione	Nome del medicinale	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	N. di iscrizione nel registro comunitario	Data della notifica
11.11.2003	Draxxin	Pfizer Ltd Ramsgate Road Sandwich Kent CT 13 9NJ United Kingdom	EU/2/03/041/001-005	13.11.2003

— **Modifica di un'autorizzazione all'immissione in commercio [articolo 34 del regolamento (CEE) n. 2309/93]: Accettazione**

Data della decisione	Nome del medicinale	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	N. di iscrizione nel registro comunitario	Data della notifica
17.10.2003	Gallivac HVT IBD	Merial 29, avenue Tony Garnier F-69007 Lyon	EU/2/02/032/001	23.10.2003
17.10.2003	EurifelFeLV	Merial 29, avenue Tony Garnier F-69007 Lyon	EU/2/00/019/001-003	23.10.2003
17.10.2003	ProteqFlu	Merial Laboratoire Porte des Alpes rue de l'Aviation F-69800 Saint-Priest	EU/2/03/037/001-004	23.10.2003
17.10.2003	Proteqflu-Te	Merial Laboratoire Porte des Alpes rue de l'Aviation F-69800 Saint-Priest	EU/2/03/038/001-004	23.10.2003
20.10.2003	Neocolipor	Merial 29, avenue Tony Garnier F-69007 Lyon	EU/2/98/008/001-004	23.10.2003
20.10.2003	Eurican Herpes 205	Merial 29, avenue Tony Garnier F-69007 Lyon	EU/2/01/029/001-003	23.10.2003

Gli interessati possono richiedere comunicazione della relazione pubblica di valutazione dei medicinali in questione e delle relative decisioni rivolgendosi a:

Agenzia europea di valutazione dei medicinali  
7 Westferry Circus  
Canary Wharf  
London E14 4HB  
United Kingdom

**Estratto delle decisioni comunitarie in materia di autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali dal 15 ottobre 2003 al 15 novembre 2003**

[Decisione(i) presa(e) in virtù dell'articolo 34 della direttiva 2001/83/CE <sup>(1)</sup> o dell'articolo 38 della direttiva 2001/82/CE <sup>(2)</sup>]

(2003/C 285/03)

— **Rilascio, mantenimento o modifica di un'autorizzazione nazionale di immissione sul mercato**

Data della decisione	Nome(i) del medicinale	Titolare(i) dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Stato membro interessato	Data della notifica
17.10.2003	Isotretinoin	Referirsi all'Allegato I	Referirsi all'Allegato I	22.10.2003
17.10.2003	Isotretinoin (Roaccutane)	Referirsi all'Allegato II	Referirsi all'Allegato II	21.10.2003

<sup>(1)</sup> GU L 311 del 28.11.2001, p. 67.

<sup>(2)</sup> GU L 311 del 28.11.2001, p. 1.



## ALLEGATO I

**LISTA CON INDICAZIONE DI NOMI, FORMA FARMACEUTICA, DOSAGGI DEL MEDICINALE, VIA DI SOMMINISTRAZIONE, RICHIEDENTE, TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO, CONFEZIONE E DIMENSIONI DELLE CONFEZIONI NEGLI STATI MEMBRI**

Stato membro	Richiedente/Titolare autorizzazione immissione in commercio	Nome di fantasia	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione	Confezione	Dimensione confezione
BELGIO	Schering Health Care Ltd The Brow Burgess Hill West Sussex RH15 9NE United Kingdom	Lurantal	10 mg	Capsule morbide	Orale	Blister	20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 112, 120, 168 & 180
		Lurantal	20 mg	Capsule morbide	Orale	Blister	20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 112, 120, 168 & 180
DANIMARCA	Schering Health Care Ltd The Brow Burgess Hill West Sussex RH15 9NE United Kingdom	Scheritonin	10 mg	Capsule morbide	Orale	Blister	20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 112, 120, 168 & 180
		Scheritonin	20 mg	Capsule morbide	Orale	Blister	20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 112, 120, 168 & 180
GERMANIA	Schering Health Care Ltd The Brow Burgess Hill West Sussex RH15 9NE United Kingdom	Lurantal	10 mg	Capsule morbide	Orale	Blister	20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 112, 120, 168 & 180
		Lurantal	20 mg	Capsule morbide	Orale	Blister	20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 112, 120, 168 & 180
FINLANDIA	Schering Health Care Ltd The Brow Burgess Hill West Sussex RH15 9NE United Kingdom	Lurantal	10 mg	Capsule morbide	Orale	Blister	20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 112, 120, 168 & 180
		Lurantal	20 mg	Capsule morbide	Orale	Blister	20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 112, 120, 168 & 180
FRANCIA	Schering Health Care Ltd The Brow Burgess Hill West Sussex RH15 9NE United Kingdom	Scheritonin	10 mg	Capsule morbide	Orale	Blister	20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 112, 120, 168 & 180
		Scheritonin	20 mg	Capsule morbide	Orale	Blister	20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 112, 120, 168 & 180

Stato membro	Richiedente/Titolare autorizzazione immissione in commercio	Nome di fantasia	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione	Confezione	Dimensione confezione
GRECIA	Schering Health Care Ltd The Brow Burgess Hill West Sussex RH15 9NE United Kingdom	Scheritonin	10 mg	Capsule morbide	Orale	Blister	20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 112, 120, 168 & 180
		Scheritonin	20 mg	Capsule morbide	Orale	Blister	20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 112, 120, 168 & 180
IRLANDA	Schering Health Care Ltd The Brow Burgess Hill West Sussex RH15 9NE United Kingdom	Scheritonin	5 mg	Capsule morbide	Orale	Blister	20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 112, 120, 168 & 180
		Scheritonin	10 mg	Capsule morbide	Orale	Blister	20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 112, 120, 168 & 180
		Scheritonin	20 mg	Capsule morbide	Orale	Blister	20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 112, 120, 168 & 180
ITALIA	Schering Health Care Ltd The Brow Burgess Hill West Sussex RH15 9NE United Kingdom	Rexidal	20 mg	Capsule morbide	Orale	Blister	20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 112, 120, 168 & 180
LUSSEMBURGO	Schering Health Care Ltd The Brow Burgess Hill West Sussex RH15 9NE United Kingdom	Lurantal	10 mg	Capsule morbide	Orale	Blister	20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 112, 120, 168 & 180
		Lurantal	20 mg	Capsule morbide	Orale	Blister	20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 112, 120, 168 & 180
PAESI BASSI	Schering Health Care Ltd The Brow Burgess Hill West Sussex RH15 9NE United Kingdom	Lurantal	10 mg	Capsule morbide	Orale	Blister	20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 112, 120, 168 & 180
		Lurantal	20 mg	Capsule morbide	Orale	Blister	20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 112, 120, 168 & 180

Stato membro	Richiedente/Titolare autorizzazione immissione in commercio	Nome di fantasia	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione	Confezione	Dimensione confezione
AUSTRIA	Schering Health Care Ltd The Brow Burgess Hill West Sussex RH15 9NE United Kingdom	Lurantal	10 mg	Capsule morbide	Orale	Blister	20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 112, 120, 168 & 180
		Lurantal	20 mg	Capsule morbide	Orale	Blister	20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 112, 120, 168 & 180
PORTOGALLO	Schering Health Care Ltd The Brow Burgess Hill West Sussex RH15 9NE United Kingdom	Scheritonin	10 mg	Capsule morbide	Orale	Blister	20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 112, 120, 168 & 180
		Scheritonin	20 mg	Capsule morbide	Orale	Blister	20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 112, 120, 168 & 180
SPAGNA	Schering Health Care Ltd The Brow Burgess Hill West Sussex RH15 9NE United Kingdom	Trivane	10 mg	Capsule morbide	Orale	Blister	20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 112, 120, 168 & 180
		Trivane	20 mg	Capsule morbide	Orale	Blister	20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 112, 120, 168 & 180
REGNO UNITO	Schering Health Care Ltd The Brow Burgess Hill West Sussex RH15 9NE United Kingdom	Isotretinoïne	5 mg	Capsule morbide	Orale	Blister	20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 112, 120, 168 & 180
		Isotretinoïne	10 mg	Capsule morbide	Orale	Blister	20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 112, 120, 168 & 180
		Isotretinoïne	20 mg	Capsule morbide	Orale	Blister	20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 112, 120, 168 & 180

## ALLEGATO II

**ELENCO DEI NOMI DEL MEDICINALE, DELLE FORME FARMACEUTICHE, DEI DOSAGGI, DELLA VIA DI SOMMINISTRAZIONE, DEI TITOLARI DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO, DEI CONTENITORI E DEI CONTENUTI DELLE CONFEZIONI NEGLI STATI MEMBRI**

Stato membro	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Marchio	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione	Contenitore	Contenuto della confezione
AUSTRIA	Roche Austria GmbH Engelhorngasse 3 A-1211 Wien	Roaccutane «Roche»	10 mg	Capsule molli	Orale	Blister	30, 100
		Roaccutane «Roche»	20 mg	Capsule molli	Orale	Blister	30, 100
BELGIO	NV Roche SA Dantestraat 75 B-1070 Brussel	Roaccutane	10 mg	Capsule molli	Orale	Blister	30, 60
		Roaccutane	20 mg	Capsule molli	Orale	Blister	30, 60
DANIMARCA	Hoffmann-La Roche & Co CH-4002 Basel	Roaccutan	10 mg	Capsule molli	Orale	Blister	30, 50, 100
		Roaccutan	20 mg	Capsule molli	Orale	Blister	30, 50, 100
FINLANDIA	Roche Oy Sinimäentie 10 A FIN-02630 Espoo/Esbo	Roaccutan	10 mg	Capsule molli	Orale	Blister	100
		Roaccutan	20 mg	Capsule molli	Orale	Blister	100
FRANCIA	Roche 52, boulevard du Parc F-92521 Neuilly-sur-Seine Cedex	Roaccutane	5 mg	Capsule molli	Orale	Blister	30, 60
		Roaccutane	10 mg	Capsule molli	Orale	Blister	30, 60
		Roaccutane	20 mg	Capsule molli	Orale	Blister	30, 60

Stato membro	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Marchio	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione	Contenitore	Contenuto della confezione
GERMANIA	Hoffmann-La Roche AG Emil-Barell-Straße 1 D-79639 Grenzach-Wyhlen	Roaccutan	10 mg	Capsule molli	Orale	Blister	50
		Roaccutan	20 mg	Capsule molli	Orale	Blister	50
GRECIA	Roche Hellas SA Αλαμάνας 4 & Δελφών GR-151 25 Μαρούσι	Roaccutan	10 mg	Capsule molli	Orale	Blister	30
		Roaccutan	20 mg	Capsule molli	Orale	Blister	30
IRLANDA	Roche Products Limited PO Box 8 Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 3AY United Kingdom	Roaccutane	5 mg	Capsule molli	Orale	Blister Flacone vetro ambrato	56, 60 100
		Roaccutane	20 mg	Capsule molli	Orale	Blister Flacone vetro ambrato	56, 60 100
ITALIA	Roche SpA Piazza Durante I-20131 Milano	Roaccutan	2,5 mg	Capsule molli	Orale	Blister	30
		Roaccutan	10 mg	Capsule molli	Orale	Blister	30
		Roaccutan	20 mg	Capsule molli	Orale	Blister	30
LUSSEMBURGO	NV Roche SA Dantestraat 75 B-1070 Brussel	Roaccutane	10 mg	Capsule molli	Orale	Blister	30, 60
		Roaccutane	20 mg	Capsule molli	Orale	Blister	30, 60
PORTOGALLO	Roche Farmacêutica Química Lda. Estrada Nacional 249-1 P-2720-413 Amadora	Roaccutan	10 mg	Capsule molli	Orale	Blister	20, 50
		Roaccutan	20 mg	Capsule molli	Orale	Blister	20, 50

Stato membro	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Marchio	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione	Contenitore	Contenuto della confezione
SPAGNA	Roche Farma SA Josefa Valcárcel, 42 E-28027 Madrid	Roacutan	10 mg	Capsule molli	Orale	Blister	50
		Roacutan	20 mg	Capsule molli	Orale	Blister	50
PAESI BASSI	Roche Nederland BV Nijverheidsweg 38 3641 RR Mijdrecht Nederland	Roacutane	10 mg	Capsule molli	Orale	Blister	30
		Roacutane	20 mg	Capsule molli	Orale	Blister	30
GRAN BRETAGNA	Roche Products Limited 40 Broadwater Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 3AY United Kingdom	Roacutane	5 mg	Capsule molli	Orale	Blister Flacone vetro ambrato	56, 60 100
		Roacutane	20 mg	Capsule molli	Orale	Blister Flacone vetro ambrato	56, 60 100
ISLANDA	F. Hoffmann La-Roche Ltd Postfach CH-4002 Basel	Roacutan	10 mg	Capsule molli	Orale	Blister	50
		Roacutan	20 mg	Capsule molli	Orale	Blister	50

**Parere del Comitato consultivo per il controllo delle concentrazioni tra imprese elaborato nel corso della 75ª riunione, in data 28 e 29 febbraio 2000, in merito ad un progetto preliminare di decisione relativo al caso COMP/M.1636 — MMS/DASA/Astrium**

(2003/C 285/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Il Comitato concorda con la Commissione nel ritenere che l'operazione prospettata costituisca una concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento sul controllo delle concentrazioni, avente dimensione comunitaria, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento.
  2. Il Comitato concorda con la Commissione nel ritenere che i settori interessati dalla concentrazione sono:
    - a) satelliti;
    - b) sistemi per infrastrutture spaziali;
    - c) dispositivi per vettori e servizi di lancio;
    - d) segmenti di terra satellitari; e
    - e) dispositivi per satelliti.
  3. Il Comitato concorda con la Commissione nel ritenere che la precisa definizione dei mercati debba essere lasciata aperta nei mercati per
    - a) satelliti civili;
    - b) sistemi per infrastrutture spaziali;
    - c) dispositivi per vettori e servizi di lancio;
    - d) segmenti di terra satellitari e
    - e) dispositivi per satelliti diversi dalle ruote meccaniche,in quanto la concentrazione non dà luogo alla creazione o al rafforzamento di una posizione dominante in questi settori.
  4. Il Comitato concorda con la Commissione nel ritenere che i mercati del prodotto rilevante, come descritti nel progetto di decisione, siano:
    - a) ruote meccaniche per satelliti in Europa; e
    - b) satelliti di comunicazione per uso militare in Francia.
  5. Il Comitato concorda con la Commissione nel ritenere che l'operazione, come notificata, avrebbe determinato problemi concorrenziali nei mercati:
    - a) ruote meccaniche per satelliti in Europa; e
    - b) satelliti di comunicazione per uso militare in Francia.
  6. Il Comitato concorda con la Commissione nel ritenere che gli impegni che le imprese hanno proposto di sottoscrivere sono in grado di rimuovere i problemi concorrenziali specificati al punto 5 sopraindicato.
  7. Il Comitato concorda con il progetto di decisione della Commissione secondo il quale, subordinatamente al pieno rispetto di tutti gli impegni, la concentrazione debba essere dichiarata compatibile con il mercato comune.
  8. Il Comitato raccomanda alla Commissione di prendere atto di tutte le questioni sollevate dagli Stati membri nel corso della discussione.
  9. Il Comitato raccomanda la pubblicazione del presente parere sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
-

**AIUTI DI STATO — ITALIA****Aiuto C 63/03 (ex N 14/A/03 & N 14/B/03) — Aiuto all'editoria****Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE**

(2003/C 285/05)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

Con lettera del 29 ottobre 2003, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha comunicato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto riguardo al quale viene avviato il procedimento entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della concorrenza  
Protocollo Aiuti di Stato  
B-1049 Bruxelles  
Fax (32-2) 296 12 42

Dette osservazioni saranno comunicate all'Italia. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

**SINTESI****Procedimento**

I due regimi di aiuto sono stati notificati alla Commissione con lettere del 19 dicembre 2002, n. 15808 e 15809. Con lettera del 14 febbraio 2003 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni che le autorità italiane hanno fornito con lettera del 19 marzo 2003. In seguito ad una riunione svoltasi il 6 giugno 2003, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni con lettera del 4 luglio 2003 n. 54329, cui le autorità italiane hanno risposto con lettera del 22 settembre 2003, dopo aver ottenuto due proroghe rispettivamente in data 4 luglio 2003 e 16 settembre 2003.

**Descrizione**

I regimi in oggetto prevedono la concessione di aiuti volti a promuovere e disseminare i prodotti editoriali e la cultura tramite la realizzazione di progetti specifici. In tal modo, i regimi si prefiggono di salvaguardare e garantire lo sviluppo, il pluralismo e la disseminazione della cultura. Le risorse statali sono concesse al fine di garantire e facilitare l'accesso al mercato editoriale al numero più ampio possibile di imprese.

Beneficiari dei regimi notificati sarebbero rispettivamente imprese che producono prodotti editoriali e imprese attive nell'editoria. In base al primo regime notificato verrebbero concessi aiuti per l'acquisto di beni strumentali destinati alla produzione di prodotti editoriali in italiano, tra cui giornali, riviste, periodici, libri nonché prodotti editoriali multimediali. In base al regime in esame sono ammissibili anche investimenti in impianti, sistemi e brevetti destinati a tutte le fasi del ciclo di

produzione nel quadro della ristrutturazione tecnico-produttiva. In base al secondo regime notificato, i prodotti ammissibili sono progetti relativi alla ristrutturazione tecnico-produttiva; acquisto, ampliamento e ammodernamento delle attrezzature tecniche, con particolare riferimento al potenziamento della rete informatica, comprensiva dell'hardware e del software anche in connessione all'utilizzo dei circuiti telematici internazionali e dei satelliti per il miglioramento della distribuzione; spese di formazione professionale.

L'Italia ha proposto di concedere aiuti all'editoria mediante due regimi finanziati dal bilancio del governo centrale. Il primo regime, con uno stanziamento totale di circa 102 milioni di euro, concede crediti d'imposta su un periodo di 5 anni consecutivi per investimenti effettuati prima del 31 dicembre 2004. Il secondo regime, con stanziamenti totali ammontanti a circa 77 milioni di euro, concede aiuti sotto forma di contributi in conto e interessi su mutui decennali concessi da istituti bancari. Quest'ultimo regime ha una durata di 10 anni.

**Valutazione**

Allo stato attuale la Commissione dubita che i due regimi in esame abbiano un'incidenza zero sul commercio intercomunitario e quindi dubita della loro compatibilità con il mercato comune.

**Conclusione**

Dato che nutre dubbi sui due regimi di aiuto notificati, la Commissione ha deciso di avviare nei loro confronti il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE.



## TESTO DELLA LETTERA

«1. Con la presente la Commissione si prega informare l'Italia che, dopo avere esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane in merito ai regimi in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

### 1. PROCEDURA

2. Con lettere del 19 dicembre 2002, n. 15808 e 15809, registrate il 31 dicembre 2002, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE, i regimi in oggetto in favore delle imprese operanti nel settore editoriale italiano. La Commissione ha chiesto informazioni complementari, con lettera del 14 febbraio 2003 n. D/51043, cui le autorità italiane hanno risposto con lettera del 19 marzo 2003 n. 3688, registrata il 24 marzo 2003. A seguito di un incontro svoltosi il 6 giugno 2003, la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni con lettera del 4 luglio 2003, n. 54329, cui le autorità italiane hanno risposto con lettera del 22 settembre 2003 n. 11845, registrata il 25 settembre 2003, dopo che avevano ottenuto due proroghe in data, rispettivamente, 4 agosto 2003 e 16 settembre 2003.

3. Pertanto, il termine legale previsto per l'esame della Commissione decorre dal 26 settembre 2003, giorno successivo alla ricezione della notifica complementare da parte della Commissione.

### 2. DESCRIZIONE DELLE MISURE DI AIUTO

4. Le autorità italiane hanno notificato due regimi di aiuto concernenti, rispettivamente, agevolazioni di credito alle imprese operanti nel settore editoriale e crediti d'imposta in favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali <sup>(1)</sup>.

5. Il primo regime di aiuto in questione è disciplinato dagli articoli 4-7 della legge 7 marzo 2001, n. 62 <sup>(2)</sup>, recante «Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416» e dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2002, n. 142, recante il «Regolamento concernente le agevolazioni di credito alle imprese operanti nel settore editoriale <sup>(3)</sup>».

6. Il regime prevede la concessione di agevolazioni alle imprese operanti nel settore editoriale, ad esclusione delle imprese

<sup>(1)</sup> Intendendo per prodotto ammissibile, il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, ad esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.

<sup>(2)</sup> Le autorità italiane indicano che l'agevolazione in esame sostituisce regimi di aiuto esistenti disposti rispettivamente dalle leggi n. 416 del 5.8.1981 e n. 67 del 25.2.1987, entrambe approvate dalla Commissione, rispettivamente, il 18.11.1983 con lettera n. 1398 e il 7.7.1988 con lettera n. 8232, numero d'aiuto C 25/87.

<sup>(3)</sup> I termini, l'ammontare delle risorse disponibili e le modalità di ammissione delle imprese editoriali ai benefici di cui l'articolo 6 della legge del 7 marzo 2001, n. 62, sono definiti nel decreto del presidente del Consiglio del 13 dicembre 2002 sulla legge del 7 marzo 2001, n. 62.

in difficoltà <sup>(4)</sup>. L'aiuto è concesso sotto forma di contributi in conto interessi su finanziamenti, della durata di dieci anni, accordati da istituti bancari.

7. Sono ammessi al finanziamento progetti di ristrutturazione tecnico-produttiva; l'acquisto, l'ampliamento e l'ammortamento delle attrezzature tecniche, con particolare riferimento al potenziamento della rete informatica, comprensiva dell'hardware e del software, anche in connessione all'utilizzo dei circuiti telematici internazionali e dei satelliti per il miglioramento della distribuzione; le spese per la formazione professionale.

8. È ammissibile ad aiuto il 90 % del costo totale del progetto <sup>(5)</sup>. Il contributo corrisponde alla differenza tra il piano di ammortamento, calcolato al tasso di riferimento fissato dal ministero del Tesoro e i pagamenti dovuti secondo lo stesso piano calcolati in base a metà di detto tasso. In pratica, utilizzando un tasso di riferimento del 5 %, lo Stato contribuisce circa per il 13 % del costo totale del progetto, percentuale che si riduce al 10 % qualora il contributo venga versato in forma attualizzata. Tale agevolazione è unicamente cumulabile con l'aiuto disposto dall'articolo 8 della medesima legge <sup>(6)</sup>.

9. La durata prevista del regime è di 10 anni <sup>(7)</sup>. Lo stanziamento complessivo <sup>(8)</sup> a carico del bilancio dello Stato per gli anni 2001, 2002 e 2003 ammonta a circa 26,3 milioni di EUR, cui vanno aggiunti 50,8 milioni di EUR di stanziamenti precedenti non esauriti.

10. I beneficiari della suddetta agevolazione sono le imprese operanti nell'intero ciclo editoriale. In particolare: le agenzie di stampa, le imprese editrici, stampatrici, distributrici di quotidiani, periodici e libri pubblicati su supporto cartaceo o su supporto informatico od elettronico; le emittenti di radiodiffusione sonora e televisiva; nonché le imprese che effettuano, esclusivamente o prevalentemente, la commercializzazione dei prodotti editoriali e le imprese editrici di giornali italiani all'estero. Il numero stimato dei beneficiari va da 100 a 500.

<sup>(4)</sup> In base al decreto del presidente del Consiglio del 13 dicembre 2002 sulla legge 7 marzo 2001, n. 62, le imprese non devono essere in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria.

<sup>(5)</sup> Al fine di escludere dalle agevolazioni tutto ciò che non è destinato esclusivamente alla realizzazione del prodotto editoriale, il disegno di legge di iniziativa governativa — Atto Camera 4163, «Disposizioni in materia di editoria e di diffusione della stampa quotidiana e periodica» introduce un'ulteriore modifica all'articolo 5 della legge del 7 marzo 2001 n. 62 dove si precisa che non sono comunque da considerare ammissibili alle agevolazioni in conto interessi le spese promozionali e di pubblicità ed ogni altra spesa non destinata alla realizzazione del prodotto editoriale.

<sup>(6)</sup> Il decreto del presidente del Consiglio del 30 maggio 2002 dispone all'articolo 8 il divieto di cumulo delle agevolazioni — di cui agli articoli 4-7 della legge n. 62 del 7 marzo 2001 — con le altre agevolazioni statali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano, comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche per finanziare lo stesso programma di investimenti. Le suddette agevolazioni risultano invece cumulabili con il credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge.

<sup>(7)</sup> La scadenza decennale è stata disposta esplicitamente, dopo la notifica, con modifica normativa inserita nel disegno di legge di iniziativa governativa presentato alla Camera dei deputati il 16 luglio 2003, a.c. 4163, «Disposizioni in materia di editoria e di diffusione della stampa quotidiana e periodica». Tale disegno di legge è attualmente in discussione presso la commissione Cultura.

<sup>(8)</sup> Più precisamente a circa 4,1 milioni di EUR per il 2001, circa 12,6 milioni di EUR per il 2002 e circa 9,7 milioni di EUR per il 2003.

11. Scopo del regime è la tutela del pluralismo dell'informazione ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione italiana.

12. Il secondo regime notificato è disciplinato dall'articolo 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, recante «Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416» e dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2002, n. 143, recante la «Disciplina del credito di imposta in favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali».

13. Il regime prevede la concessione di agevolazioni alle imprese operanti nel settore dell'editoria sotto forma di credito d'imposta annuo, fissato al 3% dei costi d'investimento sostenuti per un periodo di cinque anni consecutivi. Si tratta pertanto di un'agevolazione fiscale del 15% del costo totale dell'investimento, ripartita in 5 periodi d'imposta. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile dell'impresa, l'eventuale eccedenza è riportabile fino al quarto periodo d'imposta successivo. L'aiuto concesso in base al regime in esame può unicamente essere cumulato con l'aiuto disposto dagli articoli 4-7 della medesima legge<sup>(9)</sup>.

14. Sono ammessi al credito d'imposta gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati alla produzione di prodotti editoriali in lingua italiana: giornali, riviste, periodici, libri, nonché prodotti editoriali multimediali. Sono ammessi inoltre gli investimenti in impianti, sistemi e brevetti per tutte le fasi del ciclo di produzione, nell'ambito di progetti di ristrutturazione tecnico-produttiva.

15. L'applicazione del regime si limita agli investimenti realizzati entro il 31 dicembre 2004. Gli stanziamenti complessivi a carico del bilancio dello Stato ammontano a circa 102 milioni di EUR<sup>(10)</sup>.

16. I beneficiari della suddetta agevolazione, ai sensi dell'articolo 8 della legge succitata, sono le imprese produttrici di prodotti editoriali<sup>(11)</sup>. In tale definizione rientrano le agenzie di stampa, le imprese editrici, stampatrici di quotidiani, periodici e libri pubblicati su supporto cartaceo o su supporto informatico od elettronico; le emittenti di radiodiffusione sonora e televisiva; ed infine le imprese editrici di giornali italiani all'estero. Il numero stimato dei beneficiari va da 100 a 500.

17. Il regime è finalizzato alla promozione della cultura e alla tutela del pluralismo dell'informazione, ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione italiana.

### 3. COMMENTI DELLE AUTORITÀ ITALIANE

18. I regimi in esame non si propongono come scopo il mero aiuto, sia pure indiretto, alle imprese, bensì, la promozione e la diffusione del prodotto editoriale attraverso la realizzazione di appositi progetti. In tal modo mirano a tutelare e a garantire lo sviluppo, il pluralismo e la diffusione della cultura. Le risorse statali sono concesse esclusivamente al fine di garantire e facilitare l'accesso al mercato editoriale al maggior numero possibile di imprese.

<sup>(9)</sup> Vedasi nota 6.

<sup>(10)</sup> Più precisamente circa 5,7 milioni di EUR per il 2001, 11,3 milioni di EUR per il 2002, 28,4 milioni di EUR per ogni anno dal 2003 al 2005.

<sup>(11)</sup> La definizione d'impresa produttrice di prodotti editoriali è più restrittiva rispetto a quella usata negli articoli 4, 5, 6 e 7 per i quali sono considerate tutte le imprese del ciclo di produzione e di distribuzione del prodotto editoriale.

19. Le autorità italiane ritengono che entrambi i regimi di aiuto notificati possano essere considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d) del trattato. A sostegno di tale tesi sono citate le conclusioni della Corte nella causa CELF<sup>(12)</sup>, ove si conferma la decisione della Commissione di considerare l'aiuto compatibile con il mercato comune sulla base della deroga summenzionata.

20. Le autorità italiane fanno inoltre valere che i regimi in questione potrebbero produrre un effetto positivo sull'occupazione in un settore che negli ultimi anni ha presentato una costante flessione delle vendite delle copie di giornali, con conseguente riduzione del fatturato. Involuzioni queste che, a loro avviso, non avrebbero alcun nesso con questioni legate alla concorrenza o alla competitività con altre imprese, ma sarebbero piuttosto riconducibili ad una modifica del costume culturale dei lettori italiani.

21. Le autorità italiane affermano, infine, che gli interventi previsti hanno un'incidenza assolutamente marginale sugli scambi a livello comunitario. Ciò appare evidente in considerazione del fatto che si tratta di pubblicazioni esclusivamente in lingua italiana con un mercato molto limitato negli Stati membri dell'Unione europea. Sulla base dei dati forniti alla Commissione emerge che l'incidenza della diffusione estera sulla diffusione complessiva annua di pubblicazioni italiane è compresa fra lo 0,3% ed il 3,4%<sup>(13)</sup>.

## 4. VALUTAZIONE DELLE MISURE

### 4.1. Esistenza di aiuti di Stato

22. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE «Sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

#### 4.1.1. Risorse statali che favoriscono talune imprese/attività economiche

23. La Commissione osserva che gli stanziamenti per le agevolazioni disposte da entrambi i regimi notificati sono accordati tramite il bilancio dello Stato e possono pertanto essere considerati come risorse statali. Inoltre, i regimi notificati favoriscono in modo selettivo specifici settori di attività, più precisamente quelli dell'editoria nei quali i beneficiari svolgono un'attività economica e possono essere considerati come imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

#### 4.1.2. Vantaggio economico

24. I due regimi di aiuto notificati conferiscono un duplice vantaggio economico ai beneficiari.

25. In base al primo regime, i beneficiari ricevono un'agevolazione sotto forma di contributo in conto interessi per finanziamenti destinati a progetti specifici che effettivamente riduce i costi di finanziamento dell'impresa beneficiaria.

<sup>(12)</sup> Sentenza della Corte di giustizia europea del 22 giugno 2000 nella causa C 332/98, Repubblica Francese/Commissione europea, «Aiuti per la Coopérative d'Exportation du Livre Français (CELF)» ECR I-4833.

<sup>(13)</sup> Per il 2000 ed il 2001, le stime relative a libri, giornali quotidiani, settimanali e mensili sono rispettivamente lo 0,3%, il 3,4%, l'1,1% e l'1,1%.

26. In base al secondo regime, le imprese ammissibili beneficiano di un vantaggio fiscale accordato sotto forma di credito d'imposta agli investimenti alleggerendo quindi gli oneri normalmente gravanti sul loro bilancio <sup>(14)</sup>.

#### 4.1.3. Selettività

27. Entrambi i regimi notificati sono selettivi in quanto sono destinati rispettivamente ad imprese operanti nell'editoria e ad imprese che producono prodotti editoriali. Pertanto entrambi i regimi concedono aiuti settoriali.

#### 4.1.4. Incidenza sugli scambi intracomunitari e distorsione della concorrenza

28. Le autorità italiane sostengono che in passato, nel caso degli aiuti ai giornali, l'incidenza degli aiuti di Stato sugli scambi a livello comunitario è stata considerata pressoché irrilevante per via del fattore linguistico. Tuttavia, nel caso di specie, l'ambito di applicazione delle misure notificate comprende agenzie di stampa, imprese editrici di prodotti editoriali multimediali, imprese stampatrici non impegnate principalmente in quotidiani e prodotti editoriali periodici, imprese distributrici di prodotti editoriali, nonché emittenti radiotelevisive. La Commissione rileva che in alcuni dei settori summenzionati l'incidenza sugli scambi a livello comunitario deriva dalla struttura societaria ed operativa delle imprese nonché dal loro mercato di riferimento <sup>(15)</sup>. Inoltre tale incidenza è stata in passato riconosciuta anche in decisioni della Commissione e confermata dalla giurisprudenza <sup>(16)</sup>.

29. La Commissione prende atto dei dati forniti dalle autorità italiane in merito all'incidenza dei regimi notificati sugli scambi a livello comunitario. Ciononostante, l'informazione fornita documenta l'incidenza sugli scambi intracomunitari solo per un numero limitato di prodotti e beneficiari eleggibili e non per l'insieme di quelli previsti ai sensi dei due regimi notificati. Pertanto, al fine di chiarire i dubbi riguardo la marginalità dell'incidenza delle misure notificate sugli scambi intracomunitari, la Commissione necessita di ulteriori informazioni.

30. Di conseguenza, in base all'analisi di cui sopra, i due regimi di aiuto in esame costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

#### 4.2. Compatibilità

31. Qualora le misure costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, il trattato stabilisce che sono compatibili o possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato CE.

32. Le autorità italiane sostengono che i due regimi di aiuto notificati soddisfano i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d) del trattato giacché si configurano come aiuto a promuovere la cultura e, a sostegno di tale tesi, citano la causa

CELF <sup>(17)</sup>. La Commissione ritiene che quanto stabilito dalla Corte in detta causa non sia applicabile ai regimi di aiuto in esame. Infatti, la CELF era stata creata su iniziativa del ministero francese della Cultura al fine di rispondere agli ordinativi delle librerie del mondo intero, ordinativi che non sarebbe stato remunerativo accettare senza renderne il costo proibitivo per l'utente finale. Pertanto, l'obiettivo perseguito dalla CELF era la disseminazione della lingua e della cultura francese nel mondo, attività finanziata mediante contributi annui del ministero della Cultura. Riguardo l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), la Commissione ricorda, conformemente alla comunicazione della Commissione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione <sup>(18)</sup>, che queste ultime disposizioni vanno interpretate in modo restrittivo. In particolare, nei due casi in esame di aiuto notificati, le agevolazioni sono elargite rispettivamente all'intero settore dell'editoria e ad imprese che producono prodotti editoriali in lingua italiana. Pertanto, al momento la Commissione ha dubbi riguardo alla compatibilità complessiva dei due regimi notificati con la deroga disposta all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d) del trattato CE.

33. La Commissione nota che non vi sono altre clausole specifiche di compatibilità applicabili ai regimi notificati nella loro presentazione attuale, a prescindere dall'applicazione generale, sempre possibile, dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c).

34. Pertanto, alla luce dei dubbi che sussistono circa il grado di incidenza dei regimi notificati, sugli scambi intracomunitari, al fine stabilirne la compatibilità con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), la Commissione ritiene necessario avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE. Ciò consentirà l'invio alla Commissione di informazioni e osservazioni atte a dissipare i dubbi summenzionati.

#### 5. CONCLUSIONE

35. In base alle considerazioni di cui sopra formulate in merito ai due regimi di aiuto notificati a favore dell'editoria, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, ed invita l'Italia a presentare le proprie osservazioni e a fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione della compatibilità dell'aiuto, entro un mese dalla data di ricezione della presente. La Commissione invita inoltre le autorità italiane a trasmettere senza indugio copia della presente lettera ai beneficiari potenziali dell'aiuto.

36. La Commissione fa presente alle autorità italiane che l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ha effetto sospensivo e richiama alla loro attenzione l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, in base al quale gli aiuti illegali possono essere oggetto di recupero presso il beneficiario.».

<sup>(14)</sup> Vedasi la comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3).

<sup>(15)</sup> Vedasi le agenzie di stampa Reuters, ANSA, AFP la cui attività risiede nella raccolta e la diffusione di notizie a livello locale ed internazionale.

<sup>(16)</sup> Vedasi nota 12, e decisione della Commissione nel caso N 631/2001, Regno Unito, «BBC licence fee».

<sup>(17)</sup> Vedasi nota 12.

<sup>(18)</sup> GU C 320 del 15.11.2001 pag. 5.

**Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese**

(2003/C 285/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

**Numero dell'aiuto:** XS 22/03

**Stato membro:** Austria

**Regione:** Land della Carinzia

**Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto:** Direttiva «Turismo». A seguito della modifica della direttiva, vengono finanziati, ai sensi del punto 1.4.1, lettera c), i seguenti servizi di consulenza (costi relativi a consulenze esterne, solo per le PMI):

— consulenze relative alla realizzazione di un progetto di infrastrutture turistiche

— consulenze relative a progetti con ripercussioni economiche che vanno al di là della singola impresa e che rivestono una notevole importanza per il turismo della Carinzia.

Ai sensi del punto 2. Z.2.2.1, l'intensità massima dell'aiuto è pari al 50 % lordo

**Base giuridica:** Kärntner Wirtschaftsförderungsgesetz, LGBL. Nr. 6/1993 in der geltenden Fassung

**Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa:** Si tratta di una modifica di una direttiva esistente, che non comporta variazioni delle spese previste e degli stanziamenti necessari.

Spese previste ai sensi della direttiva «Turismo» (in 1 000 EUR):

Anno	2003	2004	2005	2006	Totale
Spesa totale	5 250	5 360	5 470	5 540	21 620
Di cui ai sensi del regolamento di esenzione per le PMI	4 500	4 600	4 700	4 800	18 600
Di cui ai sensi del regolamento di esenzione per gli aiuti alla formazione	150	200	200	200	750

**Intensità massima dell'aiuto:** Al massimo 50 % per i costi relativi a consulenze esterne sostenuti dalle PMI

**Data di applicazione:** 1° maggio 2003

**Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso:**

— Periodo di validità del regime: la modifica entra in vigore il 1° maggio 2003, ma gli impegni relativi agli aiuti a norma di tale modifica saranno assunti solo successivamente all'autorizzazione della modifica da parte della Commissione europea. La direttiva resta in vigore fino al 31 dicembre 2006.

— Se la domanda viene presentata entro il periodo di validità del regime, l'aiuto può essere concesso nel quadro del regime, alle condizioni fissate dalla Commissione europea, fino al 30 giugno 2007

**Obiettivo dell'aiuto:** Sostegno alle PMI attraverso il finanziamento di determinati servizi di consulenza

**Settore (o settori) economico interessato:** Turismo e tempo libero

**Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:**

Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds  
Heuplatz 2  
A-9020 Klagenfurt

**Numero dell'aiuto:** XS 25/03

**Stato membro:** Spagna

**Regione:** Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

**Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto:** Aiuti a progetti di commercio elettronico per le piccole e medie imprese (PMI) per l'esercizio 2003

**Base giuridica:**

— Orden de 10 de enero de 2003, de la Consejería de Ciencia, Tecnología, Industria y Comercio, reguladora de las bases y convocatoria de las ayudas a proyectos de comercio electrónico para la pequeña y mediana empresa, para el ejercicio 2003 (BORM nº 12 de 16 de enero de 2003)

— Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (CE) agli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001)

**Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa:** Crediti destinati a imprese private = 350 000 EUR

**Intensità massima dell'aiuto:** L'intensità dell'aiuto al lordo non potrà superare il 40 % dei costi ammissibili del progetto. In caso di cumulo di aiuti, l'intensità netta dell'aiuto totale non sarà superiore al 40 % di detti costi.

**Data di applicazione:** Orden entrata in vigore il 17 gennaio 2003.

**Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso:** Gli aiuti potranno essere concessi fino al dicembre 2003

**Obiettivo dell'aiuto:** Aiuti a piccole e medie imprese della regione di Murcia per finanziare progetti di commercio elettronico

**Settore (o settori) economico interessato:** Tutti i settori dell'attività economica, salvo le imprese attive nella produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti dell'allegato I del trattato CE, nonché le imprese dedite ad attività che incoraggiano l'uso di prodotti nazionali a detrimento di quelli importati

**Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:**

D. Patricio Valverde Megías  
Consejería de Ciencia, Tecnología, Industria y Comercio  
C/ San Cristóbal, 6  
E-30071 Murcia

**Numero dell'aiuto:** XS 26/03

**Stato membro:** Spagna

**Regione:** Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

**Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto:** Aiuti per l'integrazione di reti e servizi avanzati di telecomunicazione in spazi industriali e parchi aziendali ubicati nella regione di Murcia, per l'esercizio 2003

**Base giuridica:**

— Orden de 10 de enero de 2003, de la Consejería de Ciencia, Tecnología, Industria y Comercio, reguladora de las bases y convocatoria de las ayudas para la incorporación de Redes y Servicios avanzados de Telecomunicación a Espacios Industriales y Parques Empresariales ubicados en la Región de Murcia, par el 2003. (BORM nº 13 de 17 de enero de 2003).

— Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (CE) agli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001)

**Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa:** Crediti destinati a imprese private = 600 000 EUR

**Intensità massima dell'aiuto:** L'intensità dell'aiuto al lordo non potrà superare il 40 % dei costi ammissibili del progetto. In caso di cumulo di aiuti, l'intensità di tutti gli aiuti ricevuti al lordo per uno stesso progetto non potrà superare il 40 % dei costi ammissibili.

**Data di applicazione:** Orden entrata in vigore il 18 gennaio 2003.

**Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso:** Gli aiuti potranno essere concessi fino al dicembre 2003

**Obiettivo dell'aiuto:** Aiuti per migliorare e adeguare le infrastrutture e reti di telecomunicazione esistenti o di nuova costituzione, supporto di servizi avanzati, in modo che le imprese ubicate in parchi e zone aziendali nonché in aree ad alta concentrazione imprenditoriale, dispongano di condizioni più concorrenziali per sviluppare la loro attività economica

**Settore (o settori) economico interessato:** Tutti i settori

**Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:**

D. Patricio Valverde Megías  
Consejería de Ciencia, Tecnología, Industria y Comercio  
C/ San Cristóbal, 6  
E-30071 Murcia

**Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione**

(2003/C 285/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

**Numero dell'aiuto:** XT 19/03

**Data di applicazione:** 3 marzo 2003

**Stato membro:** Regno Unito

**Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso:** Fino al 31 dicembre 2003

**Regione:** West Midlands

**Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto:** GKN Hardy-Spicer, Erdington, Birmingham e la catena locale di approvvigionamento

**Obiettivo dell'aiuto:** Fornire una formazione specifica volta a promuovere la capacità di gestione dei quadri dirigenti. Fornire una formazione generale inerente allo spirito di squadra e alle competenze professionali al fine di migliorare le capacità dei singoli lavoratori contribuendo in tal modo ad accrescere la produttività economica in generale della zona assistita.

**Base giuridica:**

- Employment Act 1973, Sections 2(1) and 2(2) as substantiated by Section 25 of the Employment and Training Act 1998
- Learning and Skills Act 2000
- Regional Development Agencies Act 1998, Sections 5 and 6

Le azioni di formazione finanziate nel quadro del programma riguarderanno la formazione generale mirante all'ottenimento di diplomi NVQ in campo operativo nel settore manifatturiero (livello 2) e tecniche di miglioramento della gestione aziendale (livello 3) e saranno trasferibili tra i settori economici.

**Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa:**

Le imprese della catena di approvvigionamento parteciperanno alla formazione in materia di miglioramenti aziendali e costruzione dello spirito di squadra

- Spesa pubblica totale: 491 000 GBP;
- anno 2003: 491 000 GBP

**Settore (o settori) economico interessato:** Manifatturiero: catena di approvvigionamento del settore motoveicoli

**Intensità massima dell'aiuto:** GKN Hardy-Spicer si trova in una regione assistita e le percentuali comprendono una miglioramento del 5 % a tale titolo.

**Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:**

Formazione specifica pari al 30 %/aiuto massimo di 35 000 GBP.

Patrick Cross, Project Manager, Skills Strategies and Workforce Development, Birmingham and Solihull LSC  
Chaplin Court, 80 Hurst Street, Birmingham B5 4TG  
United Kingdom  
Tel. 0121 345 45 61

Formazione generale pari al 55 %/aiuto massimo di 456 000 GBP.

Laddove la catena di approvvigionamento partecipa alla formazione, nessuna PMI riceverà più di 4 000 GBP entro i massimali di aiuto applicabili alla formazione a favore delle PMI

**Altre informazioni:** LSC è la fonte di finanziamento per la formazione specifica e per la formazione generale. Le Agenzie per lo sviluppo regionale (Regional Development Agencies) sono la fonte di finanziamento per i costi amministrativi

**Notifica preventiva di una concentrazione****(Caso COMP/M.3342 — TPG/JPMP/Kraton)****Caso ammissibile alla procedura semplificata**

(2003/C 285/08)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

1. In data 20 novembre 2003 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 <sup>(2)</sup>. Con tale operazione l'impresa Texas Pacific Group Advisors III, Inc («TPG», USA) e JPMP Capital Corp («JPMP», USA), appartenenti al gruppo J. P. Morgan Chase & Co. acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo in comune della Kraton Polymers LLC («Kraton», USA) mediante acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— TPG: fondo di investimento,

— JPMP: finanziamenti di capitale a compagnie del settore privato,

— Kraton: produzione di elastomeri sintetici.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 <sup>(3)</sup>, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3342 — TPG/JPMP/Kraton, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
DG Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
J-70  
B-1049 Bruxelles

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32.

**Notifica preventiva di una concentrazione**  
**(Caso COMP/M.3312 — Nestlé SA/Ingman Foods OY AB)**

**Caso ammissibile alla procedura semplificata**

(2003/C 285/09)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

1. In data 19 novembre 2003 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 <sup>(2)</sup>. Con tale operazione le imprese Nestlé Sverige AB («Nestlé», Svezia), appartenente al gruppo Nestlé (Svizzera), e Ingman Glass AB («Ingman», Svezia), appartenente al gruppo Ingman (Finlandia), acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, il controllo dell'insieme dell'impresa Svenska Glasskiosken AB («Svenska Glasskiosken», Svezia) mediante acquisto di quote o azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Nestlé: produzione e vendita di un'ampia varietà di prodotti alimentari, quali prodotti lattiero-caseari, caffè solubile, caffè tostato e macinato, acqua minerale, bevande, cereali, alimenti pronti, prodotti dietetici, surgelati, gelato, cioccolata, cibo per animali domestici;
- Ingman: produzione di prodotti lattiero-caseari, latte, gelato, formaggio e burro;
- Svenska Glasskiosken: vendita e distribuzione di gelati in Svezia.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 <sup>(3)</sup>, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3312 — Nestlé SA/Ingman Foods OY AB, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
DG Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
J-70  
B-1049 Bruxelles

---

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32.



**Notifica preventiva di una concentrazione****(Caso COMP/M.3289 — Interbrew/Spaten-Franziskaner/Löwenbräu/Dinkelacker)**

(2003/C 285/10)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

1. In data 20 novembre 2003 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 <sup>(2)</sup>. Con tale operazione l'impresa Interbrew Deutschland Holding GmbH, appartenente al gruppo Interbrew SA, Belgio, («Interbrew»), acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo dell'insieme delle attività nel settore delle bevande dell'impresa Gabriel Sedlmayr Spaten-Franziskaner-Bräu KGaA, Germania («Spaten»), comprendente la divisione Spaten-Franziskaner Beverage e le società Löwenbräu AG e Dinkelacker-Schwaben Bräu AG, mediante acquisto di azioni.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
  - Interbrew: produzione e vendita a livello mondiale di birra e altre bevande,
  - Spaten: produzione e vendita di birra e altre bevande principalmente nel sud della Germania.
3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il caso COMP/M.3289 — Interbrew/Spaten-Franziskaner/Löwenbräu/Dinkelacker, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
DG Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
J-70  
B-1049 Bruxelles

---

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

**Notifica preventiva di una concentrazione**  
**(Caso COMP/M.3230 — Statoil/BP/Sonatrach/In Salah JV)**

(2003/C 285/11)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 20 novembre 2003 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 <sup>(2)</sup>. Con tale operazione le imprese Statoil ASA («Statoil», Norvegia), controllata dallo Stato norvegese; BP plc («BP», Regno Unito); e Société Nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures («Sonatrach», Algeria), appartenente allo Stato algerino, acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo in comune delle imprese In Salah Gas Limited e In Salah Gas (Services) Limited (insieme «In Salah JV», Channel Islands), attualmente di proprietà e sotto il controllo congiunto di BP e Sonatrach, mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Statoil: ricerca ed estrazione di petrolio e di gas naturale; fornitura di gas; trasformazione del petrolio, vendita al dettaglio di energia e prodotti,
- BP: ricerca ed estrazione di petrolio greggio e di gas naturale; raffinazione, marketing, fornitura e trasporto di petrolio; produzione e marketing di prodotti petrolchimici e prodotti connessi; gas, energia e fonti di energia rinnovabili,
- Sonatrach: prospezione, produzione, trasporto e commercio a livello mondiale di idrocarburi, e
- In Salah JV: ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di gas naturale e costruzione di condutture in Algeria.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il caso COMP/M.3230 — Statoil/BP/Sonatrach/In Salah JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
DG Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
J-70  
B-1049 Bruxelles

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

**Notifica preventiva di una concentrazione****(Caso COMP/M.3297 — Norsk Hydro/Duke Energy Europe Northwest)**

(2003/C 285/12)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

1. In data 20 novembre 2003 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 <sup>(2)</sup>. Con tale operazione l'impresa Norsk Hydro Energy BV («Norsk Hydro Energy», Olanda), appartenente al gruppo norvegese Norsk Hydro ASA acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo dell'insieme di Duke Energy Europe Northwest BV («DEEN», Olanda) mediante acquisto di azioni.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
  - Norsk Hydro ASA: esplorazione, estrazione, di petrolio e gas, produzione di energia, raffinamento di petrolio greggio, trasporto di gas, distribuzione al dettaglio di carburante per autotrazione, produzione di alluminio e di prodotti a base di alluminio, prodotti di carbonio, componenti per autoveicoli, fertilizzanti, prodotti per la nutrizione e prodotti chimici,
  - Norsk Hydro Energy: operazioni commerciali nel settore del petrolio, gas ed energia nei mercati europei per le fonti energetiche,
  - DEEN: distribuzione all'ingrosso di gas essenzialmente nei Paesi Bassi.
3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il caso COMP/M.3297 — Norsk Hydro/Duke Energy Europe Northwest, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
DG Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
J-70  
B-1049 Bruxelles

---

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

**Notifica preventiva di una concentrazione**  
**(Caso COMP/M.3303 — GE/Vivendi Universal Entertainment)**

**Caso ammissibile alla procedura semplificata**

(2003/C 285/13)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

1. In data 20 novembre 2003 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 <sup>(2)</sup>. Con tale operazione l'impresa General Electric Company («GE», USA) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo dell'insieme dell'impresa Vivendi Universal Entertainment LLLP («VUE», USA), attualmente controllata da Vivendi Universal SA (Francia) mediante acquisto di azioni in una società di nuova costituzione.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- GE: compagnia con attività diversificate nei settori manifatturiero, tecnologico e dei servizi che include NBC (National Broadcasting Company),
- VUE: produzione distribuzione di film; gestione di canali televisivi via cavo; produzione e distribuzione di programmi televisivi; studi cinematografici e parchi a tema.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 <sup>(3)</sup>, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3303 — GE/Vivendi Universal Entertainment, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
DG Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
J-70  
B-1049 Bruxelles

---

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32.